

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
738/2016/R/COM**

**FATTURAZIONE E REGOLE DI RATEIZZAZIONE: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DEFINITA DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 463/2016/R/COM**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, il relativo allegato (di seguito: Bolletta 2.0);
- il Quadro strategico dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018) approvato con la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2016, 253/2016/R/com (di seguito: deliberazione 253/2016/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com (di seguito: deliberazione 463/2016/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo 2017-2019 (TIME);
- il Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE);
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni (TIVG);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, attualmente in corso di discussione in Parlamento (Atto Senato 2085) (di seguito: DdL Concorrenza).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE prevedono, ciascuna nel proprio Allegato I, le misure di tutela dei consumatori che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per quanto riguarda almeno i clienti domestici; le suddette direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 93/11, il cui articolo 43, comma 2, lettera a), prevede che l’Autorità garantisca l’applicazione effettiva delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate nell’Allegato I;
- la direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione; in particolare, all’Allegato VII sono previsti i criteri minimi per la fatturazione dei clienti finali e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo; la medesima direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 102/14, il cui articolo 9 ha assegnato all’Autorità specifiche competenze in materia di disciplina della fatturazione dei clienti finali con particolare riferimento ai dati di consumo;

- la legge 481/95, all'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), prevede, rispettivamente, che l'Autorità definisca indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio e che emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, anche fissando livelli (standard), generali o specifici, di qualità dei servizi;
- gli interventi in tema di fatturazione si inquadrano nel contesto di evoluzione del mercato *retail* verso una concorrenza piena ed effettiva e della conseguente riforma dei regimi di tutela, e rientrano nell'obiettivo strategico OS7 del Quadro strategico 2015-2018 di Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura, che individua a sua volta la specifica finalità di fatturazione sulla base di consumi effettivi o delle autoletture;
- le previsioni del DdL Concorrenza, così come attualmente formulate, prospettano, tra l'altro, la completa rimozione della tutela di prezzo per tutti i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale nel corso del 2018 e la necessità di garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione (di periodo e di conguaglio) quale condizione per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio; inoltre, relativamente al tema specifico della fatturazione, il DdL Concorrenza prefigura, tra l'altro, l'attribuzione all'Autorità dei seguenti compiti:
 - adozione delle misure necessarie per garantire sempre la possibilità di rateizzazione nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo effettivi, a meno che la causa del conguaglio sia imputabile al cliente finale;
 - definizione delle misure per la responsabilizzazione delle imprese di distribuzione, in caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo effettivi;
 - previsione delle modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- l'Autorità è intervenuta, in materia di fatturazione ai clienti finali, prima con la deliberazione 100/2016/R/com, con riferimento alle fatture di chiusura, e successivamente con la deliberazione 463/2016/R/com, con la quale è stato tra l'altro approvato il TIF, che disciplina la fatturazione di periodo e quella di chiusura, recependo quanto precedentemente approvato con la richiamata deliberazione 100/2016/R/com;
- la deliberazione 463/2016/R/com ha, tra l'altro, previsto che quanto disciplinato dal TIF in materia di fatturazione di periodo entri in vigore a partire dall'1 gennaio 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- sono pervenute agli uffici dell'Autorità richieste di chiarimenti e/o di intervento circa specifiche previsioni del TIF e di quanto previsto dalla deliberazione 463/2016/R/com, oltre ad un'istanza di riesame presentata da un'associazione

rappresentativa degli operatori con particolare riferimento all'articolo 17 del TIF (di seguito: istanza);

- per quel che attiene alle richieste di chiarimento o di intervento, esse hanno riguardato le seguenti tematiche:
 - a) ambito di applicazione del TIF, in quanto non sarebbe chiara la disciplina applicabile ai clienti rientranti nell'ambito indicato dall'articolo 2 del TIF, ma serviti in salvaguardia, o nel servizio di fornitura di ultima istanza o nel servizio di *default* distribuzione;
 - b) frequenza di fatturazione, con specifico riferimento a:
 - l'applicazione della frequenza di emissione delle fatture per i clienti serviti nei regimi di tutela, in quanto alcuni operatori hanno segnalato l'esigenza di mantenere l'attuale flessibilità, per i venditori che erogano il servizio di maggior tutela o il servizio di tutela gas, che permette di definire frequenze di fatturazione maggiori rispetto a quelle previste dalla regolazione;
 - la corretta individuazione delle categorie di clienti cui applicare le diverse frequenze previste dalle tabelle 2 e 3 del TIF in ragione del fatto che non viene chiaramente specificato: (a) nella tabella 2 se debba farsi riferimento alla potenza disponibile o impegnata; (b) nella tabella 3 se il limite superiore di ciascuna classe debba essere incluso o meno;
 - c) criteri di contabilizzazione dei consumi, nello specifico:
 - in merito all'applicazione del divieto di aggiungere consumi stimati dopo un'autolettura, è stata segnalata l'esigenza di precisare se tale divieto si applichi anche nei casi di autoletture pervenute extra-finestra (articolo 6.6, lettera b)), nonché l'esigenza di chiarire i casi in cui è, invece, possibile ricorrere alla fatturazione c.d. mista in presenza di un ricalcolo (articolo 6.7);
 - è stato evidenziato come il divieto di contabilizzare consumi successivi alla data di emissione della fattura (di cui al comma 6.5 del TIF), potrebbe ostacolare la diffusione di offerte, già presenti nel mercato libero, che prevedono la fatturazione di importi relativi a consumi successivi alla data di emissione della fattura;
 - d) autolettura, relativamente a:
 - la previsione volta a rendere possibile per il venditore di acquisire, ed inviare al distributore per la validazione, oltre alle autoletture nella finestra indicata in fattura, previste ai sensi dell'articolo 7 del TIF, anche autoletture comunicate dai clienti finali in periodi extra-finestra;
 - le modalità di utilizzo dei dati di autolettura ai fini della fatturazione, nei casi di autoletture comunicate dai clienti finali tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica tramite operatore;
 - il trattamento da parte dell'impresa di distribuzione di eventuali invii dei dati di autolettura da parte del venditore con tempistiche successive ai 4 giorni lavorativi previsti dal TIF;
 - e) indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione, ed in particolare relativamente a:

- le cause di esclusione dal pagamento degli indennizzi e ai tempi massimi per effettuare tali pagamenti, previsti dal TIQV e richiamati nel TIF, che non risulterebbero sufficienti o coerenti con la regolazione prevista in materia di fatturazione;
 - la possibilità di erogare gli indennizzi relativi alla fattura di chiusura anche successivamente all'emissione della fattura di chiusura medesima;
- f) entrata in vigore del TIF e applicazione della nuova disciplina ai contratti in essere, in merito all'esigenza di specificare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TIF e di indicare le modalità per comunicare ai clienti finali gli impatti delle modifiche relative alle condizioni di fatturazione di periodo e, per i clienti del mercato libero, le eventuali deroghe rispetto alla disciplina del TIF, previste dai contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni del TIF;
- g) rateizzazione e relativo ambito di applicazione nel mercato libero, al fine di dettagliare meglio le disposizioni in materia di rateizzazione da applicare alle nuove casistiche introdotte, anche per il mercato libero, dalla deliberazione 463/2016/R/com oltre che alla necessità di chiarirne l'ambito di applicazione;
- con particolare riferimento all'istanza, è stato richiesto di procedere ad un riesame dell'articolo 17 del TIF al fine di:
 - h) rivedere le condizioni di applicazione dell'indennizzo a carico delle imprese di distribuzione, per considerare, nell'ambito delle casistiche di esenzione del pagamento dell'indennizzo, anche i casi in cui l'impresa documenti il proprio buon operato;
 - i) precisare le cause di esclusione dall'indennizzo, contemplando specifici casi non imputabili all'impresa di distribuzione (quali problemi sul vettore telefonico, presenza di disturbi sulla *power line* ed impossibilità di provvedere alla sostituzione del misuratore per inaccessibilità del misuratore);
 - j) ridefinire la soglia temporale che determina l'attivazione dell'indennizzo, aumentando tale soglia e portandola a 4 mesi, rispetto ai 2 mesi consecutivi attualmente previsti;
 - k) ridurre il valore base dell'indennizzo.

RITENUTO CHE:

- l'analisi delle richieste di chiarimenti e di intervento pervenute abbia messo in evidenza come, per alcune di esse, siano opportune modifiche puntuali alla disciplina del TIF e della deliberazione 463/2016/R/com, al fine di rendere più chiara e omogenea l'applicazione della disciplina medesima;
- le conseguenti integrazioni alla disciplina contenuta nel TIF debbano essere: (a) coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla deliberazione 463/2016/R/com e (b) definite in linea con la futura evoluzione del mercato *retail*, con particolare riferimento all'evoluzione dei regimi di tutela;
- in tale contesto, di conseguenza:

- nel chiarire l'ambito di applicazione del TIF (*lettera a*) sia opportuno precisare la specialità della regolazione del servizio di salvaguardia nel settore dell'energia elettrica e dei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default) nel settore del gas naturale; la regolazione di questi ultimi servizi – contenuta rispettivamente nel TIV e nel TIVG – infatti, già prevede specifiche disposizioni in tema di fatturazione per i clienti cui sono erogati tali servizi, disposizioni che prevalgono rispetto a quella generale contenuta nel TIF; è evidente, peraltro, che qualora il cliente servito sia un cliente domestico (ipotesi che può verificarsi nell'ambito dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza del gas naturale) deve necessariamente trovare comunque applicazione la disciplina del TIF in materia di fatturazione di chiusura, atteso che tale disciplina è meramente attuativa di norme di rango legislativo (nazionale e comunitario) che non possono essere derogate dalla regolazione dell'Autorità;
- in tema di frequenza di fatturazione (*lettera b*), l'esigenza manifestata dagli operatori, volta a ottenere il riconoscimento di una certa flessibilità per coloro che erogano il servizio di maggior tutela o il servizio di tutela gas, non risulti coerente con la natura dei servizi di tutela che, in un contesto evolutivo quale quello attuale ed anche in coerenza con quanto previsto dalla regolazione in materia di contenuti della bolletta, dovrebbe limitarsi a fornire un servizio senza differenziazioni particolari, possibili ed auspicabili invece nel mercato libero che, a regime, costituirà la normale modalità di fornitura; in tale ambito, tuttavia, appaiano meritevoli di tutela le esigenze dei clienti finali del servizio di tutela gas con consumi fino a 500 smc/anno – per i quali la frequenza sarebbe quadrimestrale - i quali, in coerenza con la precedente normativa, potevano beneficiare di una cadenza di emissione più frequente rispetto a quella stabilita dalla regolazione medesima; per contro, appare necessario apportare le modifiche alle tabelle 2 e 3 al fine di permettere la corretta individuazione delle categorie di clienti cui applicare le diverse frequenze di fatturazione;
- alcune delle segnalazioni pervenute in tema di criteri di contabilizzazione dei consumi (*lettera c*) debbano essere prese in considerazione in quanto rispondono all'esigenza di chiarire aspetti applicativi della regolazione e conseguentemente all'esigenza di omogeneizzare le modalità di fatturazione di tutti gli operatori aumentando la trasparenza e la chiarezza per il cliente finale;
- in tale ambito, inoltre, occorre ricordare che il divieto di fatturare consumi successivi alla data di emissione della fattura risponde principalmente all'esigenza di tutelare i clienti finali i quali potrebbero, se non adeguatamente informati, ricevere fatture non solo sulla base di consumi stimati ma anche relativi a periodi futuri rispetto alla data di emissione delle fatture; e che, conseguentemente, deroghe a tale divieto, finalizzate a consentire nel mercato libero lo sviluppo di soluzioni contrattuali flessibili e rispondenti alle preferenze, necessariamente differenziate, dei singoli clienti, possano essere ammesse solo in presenza di specifiche condizioni che garantiscano una piena e

- consapevole scelta informata del cliente finale che aderisce a tali ipotesi contrattuali; in ogni caso, deroghe di questo tipo non potrebbero porsi in contrasto coi principi, sanciti dall'articolo 9, commi 6 e 8, del decreto legislativo 102/2014 secondo i quali (e salve le fattispecie puntuali ivi previste): (i) le informazioni sulle fatture emesse devono essere precise e fondate sul consumo effettivo dell'energia; (ii) la fatturazione sulla base del consumo effettivo deve avvenire con cadenza almeno annuale; (iii) le informazioni sulla fatturazione deve essere resa disponibile almeno ogni bimestre; (iv) non devono essere applicati ai clienti finali specifici corrispettivi per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai propri consumi;
- nel dettaglio, occorre anche precisare che le soluzioni contrattuali che si stanno al momento sviluppando nel mercato libero prevedono una fatturazione anticipata basata su un importo o un dato di consumo stimato (eventualmente definito in modo forfettario), che necessita quindi (in coerenza coi principi richiamati al precedente alinea) di un conguaglio periodico al fine di garantire, da un lato, al cliente la corretta fatturazione allineata ai propri consumi effettivi e, dall'altro, al venditore di ricevere il pagamento per gli effettivi prelievi del cliente che potrebbero essere anche superiori a quelli sottesi all'anticipo versato da quest'ultimo; tali soluzioni non sono quindi offerte c.d. "prepagate", ad oggi incompatibili a causa dei sistemi di misura installati e del relativo contesto regolatorio;
 - la nuova tecnologia di *smart meter* 2G nel settore elettrico, di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel, consentirà la conclusione di contratti in cui la fornitura e l'accesso al sistema potranno essere condizionati dall'esistenza di un credito nella titolarità del cliente; tale schema risulta ad oggi non possibile in quanto l'attuale tecnologia dei misuratori che non prevede sistemi automatici e veloci di messa a disposizione di dati di misura tali da permettere un riscontro immediato dell'esaurimento del credito;
 - relativamente alle autoletture (*lettera d*)) debbano considerarsi positivamente tutti gli interventi finalizzati a incentivarla, ed in particolare quello che permetta al venditore di prendere in carico anche i dati eventualmente comunicati dal cliente finale in periodi diversi dalla finestra indicata dal medesimo venditore in fattura; in tale contesto debba altresì essere facilitato un immediato utilizzo in fattura di autoletture comunicate dai clienti finali tramite reclamo scritto o segnalazione telefonica; infine, sempre sul tema dell'autolettura, debba essere chiarito che l'impresa di distribuzione dovrà provvedere ad effettuare la validazione del dato in tutti i casi in cui il venditore trasmette, entro i termini stabiliti dalla regolazione, il dato preso in carico;
 - gli interventi in tema di indennizzi (*lettera e*)) debbano chiarire, in coerenza con la regolazione del TIQV, i casi di esenzione dei medesimi nonché rendere trasparente al cliente finale la loro corretta applicazione attraverso l'indicazione in bolletta della causale dell'indennizzo; e che, in tale prospettiva, non possa essere accolta la richiesta avanzata da alcuni operatori di permettere

l'erogazione degli indennizzi relativi alla fattura di chiusura anche successivamente all'emissione della fattura di chiusura medesima; ciò in quanto l'intera disciplina inerente alla fatturazione di chiusura risponde all'esigenza di dare certezza al cliente circa la chiusura delle proprie posizioni debitorie e creditorie, con la conseguenza che gli indennizzi devono essere erogati non oltre la fattura di chiusura; peraltro, sull'argomento in esame, con la deliberazione 253/2016/R/com, l'Autorità ha tenuto conto delle esigenze di gradualità nell'applicazione consentendo, tra l'altro, la rimessa diretta degli indennizzi per un periodo transitorio;

- per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TIF (*lettera f*) debba essere chiarita la normativa di riferimento relativamente alle fatture che contabilizzano sia consumi precedenti all'1 gennaio 2017 sia consumi successivi a tale data; e che in tale ambito, inoltre, sia opportuno definire specifiche modalità di comunicazione ai clienti finali, in particolare quelli interessati dalle modifiche previste dal TIF che non siano già stati destinatari di specifiche comunicazioni previste dalla nuova regolazione;
- per gli obblighi in tema di rateizzazione (*lettera g*) sia opportuno specificare la modalità di rateizzazione, in termini di numero di rate, e chiarire come tale disciplina si applichi, per il mercato libero, relativamente ai medesimi clienti che rientrano nell'ambito di applicazione del TIF.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- le esigenze manifestate nell'istanza dall'associazione rappresentativa degli operatori non possano essere integralmente accolte per le ragioni nel seguito esposte;
- in via preliminare, occorre ricordare che l'indennizzo previsto dall'articolo 17 del TIF risponde all'esigenza di promuovere l'efficienza delle imprese di distribuzione nello svolgimento del servizio di misura: si tratta infatti di uno specifico indennizzo a beneficio del cliente finale in caso di mancata messa a disposizione, per due mesi consecutivi, del dato di misura effettivo in caso di punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, per i quali la regolazione dell'attività di misura prevede da tempo un obbligo in capo all'impresa di distribuzione di messa a disposizione del dato di misura rilevato mensilmente; l'indennizzo ha in particolare una duplice finalità: da un lato, promuovere comportamenti efficienti dell'impresa mediante una penalizzazione economica in caso di *performances* inadeguate rispetto a standard minimi; dall'altro lato, riconoscere al cliente finale un primo ristoro del disagio subito dalla condotta inefficiente, calcolato in modo forfettario (facendo quindi salvo l'eventuale maggior danno);
- in tale contesto, le ipotesi di esenzione dell'indennizzo previste dalla regolazione, sono finalizzate a chiarire, per quanto possibile, i casi in cui l'eventuale mancato rispetto dei livelli specifici di qualità non sia imputabile all'impresa; in tale prospettiva, pertanto, la manifestata esigenza di rivedere le condizioni di applicazione dell'indennizzo al fine di considerare, tra i casi di esenzione del

pagamento dello stesso, anche quelli in cui l'impresa documenti il proprio buon operato (*lettera h*)), risulta troppo generica e non coerente con l'assetto sopra chiarito, atteso che il buon operato dell'impresa, oltre a essere nozione poco chiara nel contesto di riferimento, non individua un evento specifico tale da rendere non imputabile all'impresa medesima l'inadempimento dell'obbligo di rilevazione del dato di misura posto dalla regolazione in capo all'impresa di distribuzione (obbligo per il quale – è bene ricordarlo - l'impresa viene opportunamente remunerata, nell'ambito dei riconoscimenti tariffari, relativamente a tutti i punti di prelievo serviti); per contro, nella prospettiva sopra descritta, appare meritevole di considerazione l'esigenza manifestata nell'istanza (*lettera i*)) di chiarire meglio i casi di esenzione dell'indennizzo al fine di comprendere, tra questi, anche quelli relativi a cause imputabili al cliente finale o a terzi, quali la mancata presenza del cliente finale ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

- inoltre, sempre al fine di contemperare le esigenze contrapposte di imprese di distribuzione e clienti finali, debba essere mantenuta la previsione che l'indennizzo previsto dall'articolo 17 del TIF sia riconosciuto al cliente finale a fronte della messa a disposizione di dati di misura stimati per due mesi consecutivi, anche in ragione del fatto che già le attuali disposizioni del TIF prevedono una congrua tempistica in base alla quale l'impresa risulta esentata dal riconoscimento dell'indennizzo; conseguentemente, le richieste presentate nell'istanza e volte ad ottenere una tempistica maggiore per l'attivazione dell'indennizzo (*lettera j*)), possano essere prese in considerazione esclusivamente al fine di tener conto dell'esigenza di garantire una determinata gradualità nell'implementazione di questo intervento;
- infine, l'esigenza manifestata nell'istanza volta a ridimensionare il valore dell'indennizzo (*lettera k*)), posto pari a 10€ non possa essere accolta in quanto il livello dell'indennizzo deve essere tale da incentivare comportamenti migliorativi da parte dell'impresa di distribuzione; peraltro, tali principi di quantificazione del corrispettivo sono già stati delineati nell'ambito del settore del gas naturale, dove è previsto un indennizzo relativo alla mancata lettura dei misuratori accessibili.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno effettuare specifici interventi in tema di fatturazione al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi della disciplina introdotta con la deliberazione 463/2016/R/com, e che tali interventi debbano essere effettuati nei termini sopra riportati;
- sia opportuno mantenere le condizioni di applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 17 del TIF, accogliendo al contempo le osservazioni presentate nell'ambito dell'istanza, al fine di chiarire i casi di esenzione dell'applicazione del suddetto indennizzo e sia altresì previsto, al fine di garantire una gradualità nell'applicazione dell'intervento, che la soglia temporale che determina l'obbligo di

corresponsione dell'indennizzo sia transitoriamente fissata, per l'anno 2017 - primo anno di applicazione dell'indennizzo -, pari a tre mesi consecutivi;

- sia infine necessario integrare e correggere alcuni errori materiali riscontrati nella deliberazione 463/2016/R/com e nel testo del TIF

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, prevedendo in particolare che:
 - a) al punto 6., lettera b), dopo le parole "all'articolo 5, comma 5.4," siano aggiunte le seguenti parole: "lettera f),";
 - b) al punto 10., dopo le parole "in tal modo aggiornato;" siano eliminati i segni: "","";
 - c) al punto 11., dopo le parole "sul mercato libero" siano aggiunte le seguenti parole: ", con riferimento ai clienti di cui all'articolo 2 del TIF";
 - d) il punto 14. sia sostituito dal seguente punto:

"14. di prevedere che, con riferimento alle disposizioni di cui alla Sezione 1, Titolo III del TIF, gli indennizzi maturati nel corso dell'anno 2017 possano essere corrisposti entro un termine massimo pari al doppio di quanto previsto dall'articolo 15.3 del TIF;"
 - e) dopo il punto 14. sia aggiunto il seguente punto:

"14bis. di prevedere che, con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

 - a) i venditori del mercato libero informino i clienti finali, in maniera semplice e comprensibile:
 - i. che, a seguito dell'entrata in vigore del TIF dall'1 gennaio 2017, la nuova regolazione in materia di fatturazione potrebbe, in alcuni casi, comportare una variazione delle condizioni contrattuali;
 - ii. per i contratti che, conformemente a quanto previsto all'articolo 3.2 del TIF, derogano alle disposizioni del medesimo testo, circa la presenza delle medesime clausole contrattuali in deroga;
 - iii. che, nei casi di cui al precedente punto ii., è comunque disponibile anche un'offerta contrattuale le cui condizioni contrattuali in materia di fatturazione non derogano al TIF;
 - b) gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti il servizio di tutela gas informino, in maniera semplice e comprensibile, i clienti finali interessati che, a seguito dell'entrata in vigore del TIF dall'1 gennaio 2017, la nuova regolazione comporta una variazione della frequenza di fatturazione;

- c) le comunicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) debbano essere effettuate entro il 30 giugno 2017 e avvengano secondo le modalità definite dai venditori, dagli esercenti la maggior tutela e gli esercenti il servizio di tutela impiegando, a tal fine, anche più di un mezzo di comunicazione;”;
 - f) il punto 15. sia sostituito dal seguente punto:
 “15. di prevedere che:
 - a) le disposizioni di cui al TIF siano efficaci a far data all’1 gennaio 2017 con riferimento alle fatture di periodo contabilizzanti solo i consumi successivi a tale data, ad eccezione:
 - i. di quanto previsto all’articolo 8 e al comma 9.4 del TIF, che hanno efficacia a far data dall’1 aprile 2017;
 - ii. dell’indennizzo di cui all’articolo 17, che per tutto l’anno 2017, deve essere riconosciuto qualora l’impresa di distribuzione abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 3 (tre) mesi consecutivi, in luogo dei 2 (due) mesi previsti dal comma 17.1 del TIF;
 - b) per le fatture di periodo contenenti sia consumi precedenti l’1 gennaio 2017, sia consumi successivi a tale data, possa essere applicata la disciplina regolatoria antecedente l’entrata in vigore del TIF purché tali fatture siano emesse entro e non oltre il 31 maggio 2017;
 - c) le altre disposizioni di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a far data dall’1 gennaio 2017 ad eccezione di quanto previsto al punto 4, lettera f), punto iv. del presente provvedimento che trova efficacia a fare data dall’1 aprile 2017;”;
2. di modificare il TIF, allegato A alla deliberazione 463/2016/R/com, prevedendo in particolare che:
- a) all’articolo 2:
 - i. al comma 2.2, lettera b), le parole “all’Articolo 9.”, siano sostituite dalle parole: “all’Articolo 9;”;
 - ii. al comma 2.2, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente lettera:
 “c) ai clienti di cui al comma 2.1, qualora serviti nell’ambito:
 - i. del servizio di salvaguardia di cui al Titolo 3 del TIV;
 - ii. del servizio di fornitura di ultima istanza o del servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG.”;
 - iii. dopo il comma 2.2 sia aggiunto il seguente comma:
 “2.2bis In deroga a quanto previsto al comma 2.2, lettera c), punto ii., con riferimento ai clienti domestici trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all’Articolo 11.”;
 - b) all’articolo 4:
 - i. la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Emissione e frequenza della fattura di periodo*”;
 - ii. dopo il comma 4.2, è aggiunto il seguente comma:

“4.2bis Per i clienti di cui al comma 2.1, lettera b), con consumi inferiori a 500 Smc/anno, i venditori possono aumentare la periodicità prevista dalla tabella 3, lettera a).”;

c) all'articolo 6:

- i. al comma 6.5, le parole “in ogni caso” sono eliminate e dopo le parole “della fattura”, sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma 6.8 lettera d)”;
- ii. al comma 6.6, lettera b), dopo le parole “è un'autolettura” sono aggiunte le seguenti parole: “in finestra comunicata ai sensi dell'Articolo 7”;
- iii. al comma 6.6, la lettera c) è eliminata;
- iv. al comma 6.8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) adempie, in ogni caso, a quanto previsto al comma 6.3 e al comma 6.4;”;
- v. al comma 6.8, alla lettera c), le parole “lettere a) e b).” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b);”;
- vi. al comma 6.8, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
“d) può decidere di non applicare quanto previsto dal comma 6.5, purché risultino avverate contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - i. che l'importo addebitato in fattura relativo ai consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura sia predeterminato e noto al cliente;
 - ii. che il cliente possa richiedere la modifica del suddetto importo, o dei criteri per la sua predeterminazione, prevedendo al contempo che il venditore, sulla base dei consumi effettivi sino ad allora disponibili, proceda al ricalcolo degli importi, precedentemente fatturati in acconto, almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi;
 - iii. che il venditore fornisca in ciascuna fattura di periodo le informazioni disponibili relative ai consumi effettivi come previsto dall'articolo 6 della Bolletta 2.0;
 - iv. che, fatto salvo quanto previsto al precedente punto iii, siano previste specifiche informazioni a beneficio del cliente finale relative a:
 - l'ammontare dei consumi stimati sottostanti all'importo addebitato in fattura ai sensi del punto i., vale a dire quelli che determinerebbero tale importo;
 - l'andamento dei consumi effettivi del medesimo cliente sino ad allora disponibili;
 - la possibilità del cliente di chiedere la modifica del suddetto importo e le modalità per effettuare tale richiesta.”;

- d) all'articolo 7, al comma 7.2, lettera d), dopo le parole "entro" sono aggiunte le seguenti. "e non oltre";
- e) all'articolo 8:
- i. al comma 8.1, lettera b), le parole "con dettaglio giornaliero." siano sostituite dalle seguenti: "con dettaglio giornaliero;"
 - ii. al comma 8.1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente lettera: "c) come individuati al comma 7.1.";
 - iii. il comma 8.2 sia sostituito dal seguente comma:
"8.2 Relativamente a ciascun cliente titolare di un punto di cui al comma 8.1, lettere a) e b), i venditori sono tenuti a mettere a disposizione almeno una modalità di raccolta dell'autolettura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.";
 - iv. dopo il comma 8.2 siano aggiunti i seguenti commi:
"8.3 Con riferimento ai clienti di cui al precedente comma 8.1, lettera c), fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7, i venditori possono mettere a disposizione una modalità di raccolta dell'autolettura al di fuori della finestra di cui al comma 7.2, lettera b). In questi casi non trova applicazione quanto previsto al comma 6.6, lettera b).
8.4 Nei casi di acquisizione della autolettura extra-finestra per i clienti di cui al precedente comma 8.1, i venditori sono tenuti, secondo le modalità e i termini di cui, rispettivamente, al comma 7.2 lettere c) e d), a provvedere a:
a) comunicare al cliente finale la presa in carico o l'eventuale non presa in carico dell'autolettura;
b) trasmettere il dato di autolettura raccolto nei casi di cui alla precedente lettera a) all'impresa di distribuzione.";
- f) all'articolo 9, dopo il comma 9.4, è aggiunto il seguente comma:
"9.5 Nei casi di cui al precedente comma 9.4, il venditore può decidere, al fine di tener conto della contestazione del cliente, di emettere una fattura contenente l'autolettura senza attendere l'esito della validazione del distributore; in questi casi, qualora l'esito della validazione risultasse negativo, il venditore deve procedere a rettificare la fattura eventualmente emessa.";
- g) all'articolo 15:
- i. al comma 15.2, lettera a) dopo le parole:
 - "articolo 58, comma 1,," le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti. "lettere a) e b)";
 - "articolo 103, comma 1,," le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti. "lettere a) e b)";
 - ii. dopo il comma 15.2, è aggiunto il seguente comma:
"15.3 Ai fini dell'applicazione degli indennizzi di cui al presente Titolo:

- a) per gli indennizzi di cui alla Sezione I, la data da cui decorrono i 6 mesi di cui all'articolo 21.2 del TIQV è:
 - i. la data di emissione della fattura, con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 16;
 - ii. la data in di emissione della fattura contenente i dati di misura stimati, con riferimento agli indennizzi di cui all'Articolo 17;
- b) la causale della detrazione di cui all'articolo 21.3 del TIQV deve essere indicata come:
 - i. “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, con riferimento agli indennizzi di cui all’Articolo 16;
 - ii. “Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”, con riferimento agli indennizzi di cui all’Articolo 17;
 - iii. “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, con riferimento agli indennizzi di cui all’Articolo 18;
 - iv. “Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”, con riferimento agli indennizzi di cui all’Articolo 19.”;
- h) all'articolo 21, comma 21.1, lettera b), le parole “o non emesse” sono eliminate;
- i) le tabelle da 1 a 4 sono sostituite dalle seguenti tabelle:

Tabella 1: Elenco delle possibili deroghe alle disposizioni del TIF ai sensi del comma Errore.

L'origine riferimento non è stata trovata..

Riferimento		Indicazione dettaglio deroga
Titolo II, Sezione 1: fatturazione di periodo	Comma 4.3	Il venditore sul mercato libero può: a) aumentare la frequenza di fatturazione di cui al comma 4.1; b) prevedere un termine diverso rispetto a quello di cui al comma 4.2
	Comma 5.3	Il venditore del mercato libero può stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, sia emessa una fattura che contabilizzi consumi effettivi.
	Comma 6.8	Il venditore sul mercato libero: a) può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello di cui al comma 6.2 b) può non applicare quanto previsto al comma 6.6, lettere a) e b); c) può decidere di non applicare quanto previsto al comma 6.5, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 6.8, lettera d).

Tabella 2: Frequenza di fatturazione per i clienti del settore elettrico

Tipologia di clienti	
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW	Bimestrale
Clienti domestici	Bimestrale

Tabella 3: Frequenza di fatturazione per i clienti del settore del gas naturale

a) **punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero**

Tipologia di clienti	
Fino a 500 Smc/anno	Almeno Quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 1.500 e fino a 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

b) **punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero**

Tipologia di clienti	
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

Tabella 4 - Standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale in ciascun semestre.

Indicatore	Settore	Standard generale
<i>Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi</i>	Energia elettrica	$\leq 0,50$
	Gas naturale	$\leq 0,75$

3. di modificare il TIV, prevedendo in particolare che all'articolo 13bis, il comma 13bis.4 sia sostituito dal seguente comma:

“13bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

 - a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 13bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
 - b) nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma 13bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due;
 - c) nel caso di cui alla lettera e) del precedente comma 13bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
 - d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione; fatta salva la facoltà per l'esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - e) è facoltà dell'esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 13bis.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l'esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.”;
4. di modificare il TIME, prevedendo in particolare che all'articolo 15, comma 15.2, dopo le parole “a quello di ricezione.”, siano aggiunte le seguenti: “Il responsabile medesimo non è, invece, tenuto a validare il dato di autolettura comunicato dal venditore oltre il termine di cui all'articolo 7.2, lettera d) del TIF.”;
5. di modificare il TIVG prevedendo in particolare che:
 - a) all'articolo 12bis, il comma 12bis.4 sia sostituito dal seguente comma:

“12bis.4 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

 - a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 12bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari

- almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli e comunque non inferiore a due;
- b) nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma 12bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a due;
 - c) nel caso di cui alla lettera e) del precedente comma 12bis.2, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi e comunque non inferiore a due;
 - d) le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per l' esercente di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi;
 - e) è facoltà dell' esercente richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente finale di cui al precedente comma 12bis.3 oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, l' esercente provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
 - f) le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.”;
- b) all' articolo 16, comma 16.4, dopo le parole “a quello di ricezione.”, siano aggiunte le seguenti: “Il responsabile medesimo non è, invece, tenuto a validare il dato di autolettura comunicato dal venditore oltre il termine di cui all' articolo 7.2, lettera d) del TIF.”;
6. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 463/2016/R/com, il TIF, il TIV, il TIME e il TIVG, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell' Autorità www.autorita.energia.it.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni